
Linee di indirizzo per la co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

Documento d'indirizzo per la co-progettazione d'interventi con Enti del Terzo Settore

Sommario

§ 1. Scopo del documento.....	3
§ 2. Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:	3
§ 3. Inquadramento normativo.....	4
§ 3.1. Inquadramento generale	4
§ 3.2. Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021 n.72.....	7
§ 4. Obiettivi	8
§ 4.1. Obiettivi strategici.....	8
§ 4.2. Obiettivi operativi	9
§ 4.3. Procedimento selettivo - istruttoria pubblica	10
§ 4.4. Requisiti di partecipazione.....	11
§ 4.5. Fasi del procedimento.....	11
§ 4.6. Convenzione.....	12
§ 5. Risorse.....	13
§ 5.1. Risorse finanziarie.....	13
§ 5.2. Risorse immobiliari.....	13
§ 5.3. Altre risorse.....	14
§ 6. Trattamento dei dati personali.....	14
§ 6.1. Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore	14
§ 6.2. Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati.....	15

§ 1. Scopo del documento

Scopo di questo documento, dunque, è definire gli indirizzi, i criteri generali, i requisiti e le modalità di sviluppo della co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori ed a nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.

Stato del documento

§ 2. Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	7 marzo 2023	Prima emissione	Tutte

§ 3. Inquadramento normativo

§ 3.1. Inquadramento generale

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

" 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241."*

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici

dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto «Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali» è tuttora un documento valido di riferimento per lo sviluppo della co-progettazione¹.

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Pertanto, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione² che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Contratti.

Si legge nella motivazione della decisione: *“Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le*

¹ La recente sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha consacrato uno spazio di regolazione in capo alle Regioni, affermando che: *“Questa Corte nella sentenza n. 185 del 2018 ha, infatti, precisato che ricade tipicamente nella competenza statale nella materia «ordinamento civile» non solo la conformazione specifica e l'organizzazione degli ETS, ma anche la definizione delle «regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche». Il legislatore regionale, quindi, se da un lato è abilitato, nell'ambito delle attività che ricadono nelle materie di propria competenza, a declinare più puntualmente, in relazione alle specificità territoriali, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 55 CTS, non può, dall'altro, alterare le regole essenziali delle forme di coinvolgimento attivo nei rapporti tra gli ETS e i soggetti pubblici.”*

² Si fa qui riferimento al tema della compatibilità fra la disciplina di favore dettata dal codice con le regole comunitarie in tema di concorrenza, in particolare dopo la posizione assunta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 2052 del 20 agosto 2018, sugli istituti introdotti dagli articoli 55 e 56 del CTS, adottato su sollecitazione dell'ANAC. In questo parere, il supremo consesso della giurisdizione amministrativa, dopo aver ipotizzato una disapplicazione degli art. 55 ss. per contrasto con il codice degli appalti, configurato come attuazione diretta della disciplina comunitaria, richiama la necessità di assicurare anche nei riguardi del terzo settore *“la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea”* e qualifica le procedure di co-programmazione e di co-progettazione del CTS come appalti di servizi sociali, cui applicare la disciplina del codice dei contratti pubblici ad integrazione di quella apprestata dal CTS.

implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l' art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...)”.

Forte delle argomentazioni della Consulta, il Parlamento ha da ultimo introdotto, in sede di conversione del “D.L. semplificazioni”³, l'art. 8, comma 5, che innova il Codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami al codice del terzo settore, rispettivamente agli artt. 30, comma 8⁴, 59, comma 1⁵, e 140, comma 1⁶.

Sul punto si è avuto modo di osservare che si tratta di “una modifica apparentemente tecnica, di difficile lettura, ma che ha, in realtà, un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare impulso ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà”⁷.

³ Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e pubblicato nella GU n. 228 del 14.09.2020 - Suppl. Ordinario n. 33.

⁴ Comma 8: “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. Non è quindi più ammissibile una lettura che consideri il CTS applicabile solo in via residuale rispetto al codice dei contratti pubblici.

⁵ “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara”.

⁶ L'articolo, rubricato “norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali”, prevede al comma 1: “gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

⁷ L. GORI, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore, in www.cantiereterzosettore.it del 16 settembre 2020.

Dunque *“Il Codice dei contratti pubblici contiene, oggi, quella norma-ponte con il Codice del Terzo settore da molti auspicata, che spegne ogni tentativo di leggere in termini di conflittualità insanabile il regime degli appalti pubblici e quello della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento (nelle diverse versioni in cui questi processi possono avvenire). Anzi, si può sostenere che oggi la P.A. ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo settore, al fine di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli Ets. La disposizione non si esprime nei termini dell’obbligatorietà (sebbene l’art. 55 CTS sembri istituire un obbligo giuridico di assicurare tale coinvolgimento attivo): spetterà a ciascuna amministrazione motivare la scelta sull’una o sull’altra, avendo come punto di riferimento l’art. 118, ultimo comma, Cost.”⁸;*

Una conferma in questa direzione arriva anche dalle Linee guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

L’Autorità nelle Linee guida citate afferma infatti che :*“ Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall’articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di prevedere la compartecipazione dell’amministrazione allo svolgimento dello stesso”.*

§ 3.2. Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021 n.72

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;

⁸ L. GORI, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore, in www.cantiereterzosettore.it del 16 settembre 2020.

- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere - nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità - la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

E' chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

§ 4. Obiettivi

§ 4.1. Obiettivi strategici

Obiettivo strategico primario è **“ mettere al centro nei progetti bambini e famiglie e sostenere i nuclei familiari più fragili dialogando e progettando con coloro che operano quotidianamente nel supportare i cittadini più vulnerabili”** .

L'Amministrazione comunale di Rho, perciò, intende selezionare uno o più Enti del Terzo settore per sviluppare una co-progettazione che dovrà riguardare:

- Servizi specialistici di supporto a sostegno ai nuclei familiari ed ai minori in situazioni di fragilità con particolare riguardo all'area della disabilità infantile ed adolescenziale;
- Servizi territoriali integrati per lo screening ed il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento;

(c) attività di raccolta e scambio d'informazioni sui bisogni emergenti al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi in favore delle famiglie in condizione di fragilità;

(d) monitoraggio e valutazione, con restituzione degli esiti al Comune di Rho.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La peculiarità di questo obiettivo strategico richiede che gli Enti del Terzo Settore selezionati siano particolarmente radicati nel territorio di Rho.

§ 4.2. Obiettivi operativi

L'amministrazione comunale intende mettere a disposizione risorse finanziarie ed immobiliari.

L'obiettivo operativo più immediato è quindi quello di selezionare un Ente del Terzo Settore, operante sul territorio di Rho, capace di intercettare i bisogni dei nuclei familiari più fragili ed erogare un servizio per la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del "voucher per interventi di sostegno alla famiglia con minori con diagnosi DSA" ed il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento.

Un secondo obiettivo operativo è quello di fornire servizi educativi/formativi/ricreativi dedicati alle famiglie ed agli operatori quali ad esempio percorsi di:

- terapia psicomotoria;
- valutazione/terapia di logopedia;
- psicoterapia dell'adulto e/o dell'età evolutiva

Un terzo obiettivo operativo è quello di ampliare la platea degli alunni da sottoporre a screening e da supportare. Attualmente il servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è affidato con un contratto derivante da gara d'appalto sino a dicembre 2024, ad una società cooperativa sociale che svolge i seguenti servizi:

- a) attività laboratoriali per alunni/e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento frequentanti le classi quinte della scuola primaria (indicativamente massimo n. 16 utenti suddivisi per turni nella giornata del sabato mattina presso le strutture comunali " Nuvola Rossa" e "Tortuga") e le classi prime della scuola secondaria di primo grado statali di Rho (indicativamente massimo n. 16 utenti suddivisi per turni in n. 2 giornate di attività pomeridiane da svolgersi presso due sedi di Istituti comprensivi rhodensi) ;
- b) somministrazione dello screening pedagogico agli alunni/e delle classi seconde della scuola primaria statale di Rho, indicativamente nei mesi di marzo e/o aprile, elaborazione dei risultati e restituzione degli stessi agli insegnanti e alle famiglie (indicativamente n. 20 classi e n. 400 alunni);

- c) formazione sui disturbi specifici dell'apprendimento agli insegnanti della scuola materna, primaria e della secondaria di secondo grado;
- d) incontri periodici con i docenti referenti di ogni Istituto comprensivo;
- e) trasmissione mensile all'ufficio comunale indicato di report relativo attività svolte con indicazione di criticità rilevate, numero ore di servizio offerte e numero di ore di programmazione effettuate e trasmissione report annuale complessivo dal quale si evinca il numero di alunni seguiti suddivisi per scuole e per risultati conseguiti.

I servizi elencati saranno oggetto di co-progettazione; in particolare per il servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento verrà co-progettato a partire dall'anno 2025.

Saranno valutate anche proposte migliorative quali ad esempio :

- a) la ripetizione nell'anno di frequenza della classe terza della scuola primaria dello screening per disturbi specifici dell'apprendimento per gli alunni/e risultati "attenzionabili" al termine dello screening effettuato nelle classe seconda;
- b) somministrazione nell'anno di frequenza della classe terza delle scuola primaria dello screening specifico per la discalculia;
- c) somministrazione dello screening nell'anno di frequenza della classe seconda della scuola primaria anche per gli alunni/e frequentanti le scuole paritarie;
- d) possibilità di partecipare ai laboratori per gli alunni/e delle scuole paritarie statali con estensione agli alunni frequentanti le classi quarte.

§ 4.3. Procedimento selettivo - istruttoria pubblica

La scelta degli Enti di Terzo Settore con cui avviare e realizzare la co-progettazione rispetterà i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Gli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la co-progettazione dovranno essere selezionati a seguito d'istruttoria pubblica secondo i seguenti criteri generali:

- (a) esperienza negli interventi di screening, diagnosi e supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento sul territorio di Rho: max punti 35;
- (b) qualità della proposta progettuale presentata: max 40 punti;
- (c) costi delle attività proposte: max 25 punti.

Nell'ambito dei criteri generali, l'Area 2 - Servizi alla Persona curerà lo sviluppo dei criteri di selezione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*» e delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72;

I criteri di selezione dovranno necessariamente tenere conto ed essere coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti in queste linee d'indirizzo, favorendo in particolare la crescita e il potenziamento degli enti del terzo settore particolarmente radicati nel territorio di Rho.

§ 4.4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare gli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali.

Fra gli enti del terzo settore ammessi rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dall'art. 80, commi 1- 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Area 2 Servizi alla Persona potrà individuare ulteriori requisiti specifici di esperienza, coerenti con gli scopi della co-progettazione e, in particolare, con lo scopo di favorire la crescita e il potenziamento degli enti del terzo settore particolarmente radicati nel territorio di Rho.

§ 4.5. Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti :

- a) Prima fase:
 - Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
 - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- b) Seconda fase:
 - Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- c) Terza fase:
 - Sottoscrizione della convenzione.

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 «*Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*», e la prima fase sarà finalizzata alla selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Concluse le operazioni di selezione dei soggetti con cui sviluppare la co-progettazione, sarà avviata la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento i progetti selezionati, in una seconda fase, sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti

con i programmi del Comune di Rho, anche in relazione alla progettazione sovra comunale dei piani di zona.

Saranno quindi definiti gli aspetti esecutivi, nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal Comune di Rho.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali.

In particolare, come prevedono le Linee guida ministeriali *“Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall’amministrazione procedente rispondente all’interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero sia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell’ente pubblico”*.

§ 4.6. Convenzione

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto del Direttore generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884 *«Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali»*, la terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- (a) OGGETTO
- (b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- (c) DURATA
- (d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- (e) FORMAZIONE
- (f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- (g) IMPEGNI DEL COMUNE
- (h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- (i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- (j) INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE
- (k) CAUZIONE
- (l) CONTROVERSIE
- (m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i nove anni.

La convenzione disciplina l'eventuale erogazione del contributo a finanziamento dei progetti nel limite massimo di 28.000,00 euro annue a partire dall'anno 2025 dato che il servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è già affidato con un contratto derivante da gara d'appalto sino a dicembre 2024;

Il finanziamento specifico è dedicato in particolare a sostenere la capacità d'intervento e progettazione degli Enti del Terzo Settore.

L'importo del finanziamento, previa deliberazione di Giunta comunale ed assegnazione dei relativi fondi, potrà essere incrementato in ragione della crescita delle attività svolte, sino ad un limite massimo del cinquanta per cento.

L'Area 2 Servizi alla Persona definirà le regole di rendicontazione e di erogazione del finanziamento specifico alla co-progettazione.

§ 5. Risorse

§ 5.1. Risorse finanziarie

Il finanziamento sarà pari ad 28.000,00 euro annue a partire dall'anno 2025; per gli anni 2023 e 2024 non è previsto alcun finanziamento diretto dato che il servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento è affidato con un contratto derivante da gara d'appalto sino a dicembre 2024;

§ 5.2. Risorse immobiliari

Sarà messo a disposizione, un immobile, privo di arredi, di proprietà del Comune di Rho, sito in Via Labriola/ang. Via Aldo Moro,28 Piano S1-T-1 ID catastale Foglio 6 particella 550 subalterno 15;

Ad oggi il canone corrisposto dall'attuale concessionario è pari ad 355,83 (IVA 22% compresa)/mese per un totale complessivo annuo pari a 4270,00euro (Iva 22% compresa);

Secondo la perizia estimativa prodotta dall'Ufficio patrimonio del Comune di Rho, il valore di locazione calcolato secondo i parametri indicati dalla banca dati OMI (Ag. Entrate) del secondo semestre 2022, tenuto conto della zona periferica di ubicazione, dello stato conservativo e del contesto socio-economico in cui l'immobile è inserito, è pari a 12.430,00 euro/anno(oltre IVA se dovuta);

Poiché il bene immobile che verrà conferito è un bene strumentale rispetto all'obiettivo finale che si intende conseguire attraverso la co-progettazione, il canone concessorio ipotetico pari a 12.430,00 è un'ulteriore risorsa economica che l'Amministrazione comunale intende portare al

tavolo della co-progettazione a fronte di una possibile restituzione alla collettività sotto forma di servizi utili per la stessa, quali ad esempio:

- Progetto innovativo di pari valore economico, da attuarsi a completamento ed integrazione del servizio territoriale per il supporto di alunni con DSA (screening specifico per la discalculia, per i disturbi dell'attenzione e/o ogni altro progetto migliorativo dell'attuale assetto);
- Individuazione e messa a disposizione di sedi idonee per l'attuazione dei laboratori che ad oggi si svolgono in strutture comunali (Struttura Comunale "Nuvola Rossa" - Via Trecate - RHO e Struttura Comunale "Tortuga" - Via Giusti, 2 - RHO);
- Prezzi "calmierati" su vari servizi erogati quali logopedia, psicomotricità, consulenze psicologiche, supporto alla genitorialità e servizi educativi di potenziamento cognitivo.

Occorre quindi che il valore locativo dell'immobile concesso, venga "restituito" alla comunità evidenziandolo attraverso una precisa quantificazione, di modo che: "si possa ritenere recessivo l'interesse all'ordinaria fruttuosità del bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici, ritenuti prioritari dall'Ente ", come affermato già affermato dalla Corte dei Conti Sezione regionale della Puglia, con deliberazione n.106 del 21 luglio 2022.

§ 5.3. Altre risorse

Non si prevedono altre risorse da destinare al progetto.

§ 6. Trattamento dei dati personali

§ 6.1. Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un'eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convezione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

§ 6.2. Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi

penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;

f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

Infatti, qualora lo scopo di ottimizzare gli interventi di contrasto all'emergenza alimentare e alla povertà renda necessario lo scambio di informazioni detenute dagli Enti del Terzo Settore, questi trattamenti, autonomi ma coordinati, configureranno un caso di con titolarità ai fini dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

In questo caso, saranno disciplinate:

- (a) le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento;
- (b) i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- (c) le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell'informativa, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- (d) Il punto di contatto utile agli interessati.

Saranno identificati anche i movimenti dei dati trattati tra le parti. Il contenuto dell'accordo, anche eventualmente in forma sintetica, dovrà essere messo a disposizione degli interessati, ad esempio, pubblicandolo sul sito web dei contitolari del trattamento o comunque garantendo agli interessati di accedere a tale contenuto.